

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, scelto, selezionato, superiore, tipo, ecc.».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e consumatore.

Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attività nel territorio di cui all'art. 3, devono includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni:

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino;

Denominazione di Origine Protetta - DOP;

Pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti;

il nome dell'azienda produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuto in conformità alle norme vigenti;

la campagna di raccolta e trasformazione;

la data di scadenza.

Deve altresì figurare il simbolo grafico specifico (Logo) di seguito descritto:

Descrizione del Logo:

Cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinché le immagini siano di facile comunicazione. I colori sono primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in primo piano. Ad essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per dare solarità all'immagine tutta; dal basso verso l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio. La dicitura «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» è stata posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco.

Al centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo di pomodoro S. Marzano.



Caratteristiche Tecniche:

Font usato per il testo: Gill Sans MT Condensed.

Colori Nominati:

c: 24 m: 99 y: 97 k: 0

c: 100 m: 0 y: 100 k: 100

c: 4 m: 16 y: 83 k: 0

c: 32 m: 45 y: 99 k: 1

c: 100 m: 20 y: 0 k: 0

c: 15 m: 4 y: 15 k: 0

c: 7 m: 12 y: 18 k: 0

c: 16 m: 7 y: 7 k: 0

I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile, indelebile e sufficiente-

mente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, così da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.

Art. 9.

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un Organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992. Tale struttura è l'Organismo di controllo IS.ME. CERT - Istituto mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, via G. Porzio centro Direzionale Isola G/1 - 80143 Napoli, tel. 0817879789, Fax: 0816040176, e-mail: infomesmecert.it

A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», sono iscritti nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato Organismo di controllo.

Le aziende di trasformazione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» devono essere iscritte in altro apposito Registro, tenuto e aggiornato dal predetto organismo di controllo.

15A06353

DECRETO 30 luglio 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

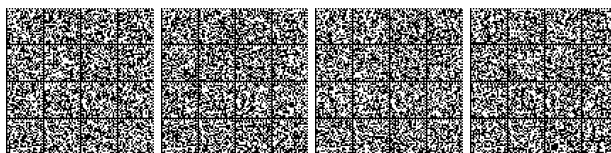
Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è



stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 284 della Commissione del 27 marzo 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 86 del 28 marzo 2008 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»;

Visto il decreto ministeriale del 27 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 131 del 9 giugno 2009, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 13 giugno 2012, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della

legge 21 dicembre 1999, n. 526 per IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < produttori agricoli > nella filiera < ortofrutticoli e cereali non trasformati > individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato ICEA (Istituto Certificazione Etica e Ambientale), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 27 maggio 2009 e riconfermato con decreto 30 maggio 2012 al Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP con sede legale in Largo Ruffa snc Casella Postale 112 - 89861 Tropea (VV), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A06352

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2015.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pancetta di Calabria» registrata in qualità di Denominazione di origine protetta in forza del Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 134/1998 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Denominazione di Origine Protetta “Pancetta di Calabria”;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1286/2015 della Commissione del 23 luglio 2015, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. “Pancetta di Calabria”, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta “Pancetta di Calabria”, nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1286/2015 della Commissione del 23 luglio 2015.

I produttori che intendono porre in commercio la Denominazione di Origine Protetta “Pancetta di Calabria”, sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 31 luglio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione
della denominazione d'origine protetta
«Pancetta di Calabria»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta “Pancetta di Calabria” è riservata al prodotto di salumeria avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

L'elaborazione della “Pancetta di Calabria” deve avvenire nella tradizionale zona di produzione sita nel territorio della Regione Calabria.

Art. 3.

Materie prime

La Pancetta di Calabria deve essere ottenuta dalla lavorazione di carni di suini allevati in Calabria, e le cui fasi di preparazione e lavorazione devono aver luogo nel territorio calabrese.

Dalla lavorazione sono escluse le carni di verri e scrofe.

I requisiti genetici dei suini devono corrispondere alle caratteristiche proprie del suino pesante italiano, ottenuto impiegando razze tradizionali di taglia grande quali:

- Apulo-Calabrese;
- Large White e Landrace Italiana così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano o figli di verri di quelle razze;
- Suini figli di verri della razza Duroc, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano;
- Suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri – siano essi nati in Italia o all'estero – provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante.

Per contro, sono espressamente esclusi:

- Suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS);
- Animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain e Spot.

I suini possono essere macellati dall'ottavo mese successivo a quello di nascita, computando anche il mese di nascita.

Il peso medio del lotto dei suini alla macellazione deve essere non inferiore a 140 kg.

I suini debbono inoltre presentare il marchio di qualità “suino allevato in Calabria” che può essere sostituito da un tatuaggio da imprimere sulle cosce, con l'identificazione dell'allevamento di nascita.

I mangimi per l'alimentazione dei suini debbono essere mangimi composti integrati di orzo, favino, mais, ghiande, ceci, in misura non inferiore al 50% del contenuto.

